

DECRETO DIRIGENZIALE N. 172 /DA del 08 APR 2024

Oggetto: Contenzioso Pergolizzi Gabriele/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Maurizio Rao

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3013/19 tra le parti Pergolizzi Gabriele /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 8316/23 del 19/10/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 950,00 oltre rivalutazione ed interessi per € 249,15, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 529,06 oltre spese generali e CPA per un totale di € 598,87 da distrarsi all'avv. Maurizio Rao, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.798,02

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;


RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.798,02 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 8316/23 del 19/10/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.199,15 in favore di Pergolizzi Gabriele nato a Milazzo il 12/12/84 c.f. PGRGRL84T12F206Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT66D 03062 34210 000001 311325 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 598,87 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Maurizio Rao nato a Messina l'1/01/69 c.f. RAOMRZ69A01F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT38A 02008 16506 000103 164298 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932
www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 3013/2019 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

PERGOLIZZI GABRIELE, cod. fisc. PGRGRL84T12F206Y, nato a Milazzo (Me) il 12/12/1984 rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Rao e dall'Avv. Emanuela Prestia ed elettivamente domiciliato in Messina, Viale della Libertà is. 513 nr. 139 presso lo Studio Legale Associato Rao-Prestia

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo rappresentato e difeso, giusta procura spillata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Eliana Vinci, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio, 89 presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

CONVENUTO


Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Pergolizzi Gabriele conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e dopo aver premesso:

- che, in data 28/07/2017, alle ore 11,30 circa, il motociclo Honda SH, tg. DN55940 di sua proprietà e da lui condotto, percorreva l'autostrada A/20



Messina-Palermo, con direzione di marcia Messina-Palermo, allorquando, giunto all'altezza del casello autostradale di Milazzo, nell'uscire dallo stesso dopo aver regolarmente sentito suonare il dispositivo Telepass in suo possesso, veniva colpito dalla sbarra di passaggio che si abbassava improvvisamente facendo cadere a terra il motociclo unitamente al conducente;

- che, a causa del sinistro il motociclo Honda SH tg. DN55940 riportava danni per € 1.476,11, come da preventivo che produceva, oltre € 200,00 per fermo tecnico ed egli lesioni fisiche pari a gg. 4 di I.T.A., per € 188,28;

- che, veniva inoltrata richiesta risarcitoria al Consorzio Autostrade Siciliane ma questi non provvedeva;

pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di sentire condannare il convenuto, quale ente proprietario della strada e del casello autostradale ove si era verificato l'incidente, previa dichiarazione della sua responsabilità nella causazione dell'evento, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal mezzo di sua proprietà, della somma di € 1.476,11, oltre € 200,00 per fermo tecnico, nonché della somma di € 188,28 a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.

All'udienza di comparizione si costituiva il convenuto mediante deposito di fascicolo con comparsa in cui contestava la fondatezza della domanda attorea deducendo che il danneggiamento lamentato era avvenuto per colpa del conducente che era transitato su una corsia non abilitata al transito dei motoveicoli, contestava anche il quantum risarcitorio come richiesto e chiedeva il rigetto della domanda.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva espletata prova per testi, quindi, parte attrice depositava note conclusive, venivano precisate le conclusioni e all'udienza del



12/09/2023, la causa, all'esito della discussione, veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

La pretesa attorea, alla luce del quadro probatorio delineatosi nel corso del procedimento, risulta fondata e quindi meritevole di accoglimento per quel che di ragione.

In ordine all'effettivo accadimento del sinistro, lo stesso, alla luce del rapporto, prodotto in atti da parte attrice, redatto dagli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Messina, intervenuti sul luogo dell'evento, ed all'esito della testimonianza resa da Iarrera Salvatore Davide, indifferente, della cui attendibilità non sussistono oggettivi motivi per dubitare, deve ritenersi provato così come dedotto nell'atto di citazione.

Riferiva, infatti, il suindicato teste *"... mi trovavo nel parcheggio antistante l'ingresso dei caselli autostradali allo svincolo di Milazzo....Ho avuto modo di vedere che un ragazzo, a bordo di uno scooter modello SH, se non ricordo male, di colore nero, mentre stava attraversando il casello autostradale d'uscita veniva colpito dalla sbarra che insiste c/o il casello, che dopo essersi alzata repentinamente si abbassava nel mentre il motociclista stava ancora impegnando l'uscita autostradale. A seguito dell'urto da parte della sbarra, che non so dire se abbia colpito il motociclista o lo scooter, sia il conducente che il motociclo cadevano a terra. Ricordo che il conducente era dolorante ma non lamentava niente di particolare mentre lo scooter presentava danni da caduta ovvero graffi....Nell'occasione il motociclista si stava immettendo nel casello riservato ai possessori di Telepass e non vi era alcun divieto per l'ingresso dei motocicli. Preciso che il motociclista stava attraversando il casello autostradale in uscita in quanto proveniva dall'autostrada e stava per uscire a Milazzo."*



La suddetta deposizione viene corroborata dal menzionato rapporto Prot.

N. 1673/220.20 (93-17), redatto dagli Agenti di Polizia Stradale di Messina, Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto, che provenendo da pubblici ufficiali è atto pubblico e, come tale, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che sono caduti sotto la percezione diretta degli stessi e vengono in esso riferiti, in cui è attestato che in data 28/07/2017 gli Agenti ivi indicati sono intervenuti allo svincolo A/20 Milazzo Dir. SS 113 a seguito di chiamata delle ore 11:35 per incidente verificatosi alle ore 11:30 ed hanno accertato che il motoveicolo Honda SH tg. DN55940 di proprietà di Pergolizzi Gabriele presentava "*Striature fiancata Sx - Bauletto - Pamanì - Visiera*"

Dal quadro probatorio sopra delineato è dato trarre l'avvenuta dimostrazione sia del verificarsi dell'evento produttivo di danni al mezzo di proprietà dell'attore sia del suo verificarsi come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa in custodia nella fattispecie dalla sbarra posizionata al casello del tratto autostradale in questione.

Alla luce delle riferite circostanze è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri una responsabilità del convenuto, quale gestore e custode dell'autostrada in cui insisteva la sbarra di che trattasi, a norma dell'art.2051 c.c., avendo lo stesso il preciso obbligo di curarne la manutenzione con controlli diretti ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo e, quindi, ad evitare danni ingiusti ai terzi.

Difatti la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre Cass. Civ. 3651/2006 richiamata da Cass. Civ. 2308/2007 in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-01-2013, n. 783 e Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2015, n. 6245) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione, da parte del concessionario, dell'autostrada, per sua natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, in ragione



del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del *neminem laedere*, di modo che il sinistro appaia verificato prima che lo stesso, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire una circolazione scevra da pericoli, potesse eliminare o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere e, quindi, per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

Nella fattispecie, il custode, presunto responsabile del bene in questione, non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, in particolare di avere provveduto, in data antecedente al sinistro, alla regolare manutenzione del meccanismo della sbarra del casello in cui questo si è verificato ed al costante controllo della sua funzionalità, adempimenti essenziali al fine di evitare il prodursi di eventi dannosi come quello in esame, trattandosi di meccanismi elettrici necessitanti in modo particolare di un continuo monitoraggio, né prova è stata fornita dell'intervento nella fattispecie del caso fortuito ovvero di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che, inserendosi nel decorso causale, abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.



Il custode non ha, parimenti, dimostrato, così come dedotto, il contributo causale, nella determinazione dell'evento, del conducente per il fatto che questi transitava su una corsia non abilitata al transito dei motoveicoli, contributo causale che, invero, non emerge neppure dall'espletata istruttoria atteso che il teste riferiva testualmente *“Nell'occasione il motociclista si stava immettendo nel casello riservato ai possessori di Telepass e non vi era alcun divieto per l'ingresso dei motocicli.”* e nello stesso rapporto degli Agenti di Polizia Stradale nel riquadro *“Segnaletica lungo la strada percorsa dal veicolo A”* viene attestato che la segnaletica ivi presente era costituita da *“Segnaletica verticale “Telepass”, Orizzontale (corsia)”* senza alcun riferimento alla presenza in loco di segnaletica che vietava il transito ai motoveicoli.

Invero, se, come comunicato dal tecnico del Cas agli Agenti di Polizia, la corsia de qua non era abilitata al transito dei motoveicoli ciò avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'utenza attraverso idonea segnaletica che invece dall'istruzione probatoria non risulta fosse presente sui luoghi. Cosicchè, in assenza di altre prove fornite a tal fine dal convenuto, le sue prospettazioni in ordine ad un possibile comportamento colposo del danneggiato, che a causa della sua condotta di guida poco accorta e prudente avrebbe prodotto l'evento dannoso per cui è causa, rimangono prive del necessario riscontro probatorio, conseguendone la mancata liberazione dell'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico per cui egli deve rispondere dei danni derivati all'utente nel sinistro de quo.

In ordine al quantum debeatur relativamente ai danni riportati nell'occorso dal veicolo di proprietà del Pergolizzi, questi li quantifica in citazione in € 1.476,11, oltre € 200,00 per fermo tecnico, chiedendone il risarcimento in tale misura e producendo, a supporto della propria domanda, una perizia comprensiva dei costi di manodopera e dei pezzi di ricambio delle parti del veicolo che si assumono danneggiate.



Orbene sulla base della suddetta perizia, con valutazione equitativa, ritenendo antieconomico disporre Ctù per avere precisa cognizione sul punto, tenendo conto, fra le voci di danno ivi elencate, solamente di quelle concernenti il danno che, dall'espletata istruttoria, risulta provato come verificatosi in conseguenza dell'evento per cui è lite - ovvero "*Striature fiancata Sx - Bauletto - Paramani - Visiera*" come accertato dagli Agenti della Polizia Stradale e non essendovi prova alcuna che gli altri periziati danni (Coperchio filtro aria, Ruota post., cavo kontakm) si siano prodotti nell'occorso - si liquida il danno al mezzo subito dal Pergolizzi nella misura complessiva di € 950,00, comprensivi di costi di manodopera e pezzi di ricambio, con esclusione dell'Iva e del fermo tecnico, atteso che non è dato sapere, in quanto mai allegato, se il veicolo danneggiato, considerato anche il tempo decorso dal sinistro, sia stato riparato - nel qual caso avrebbe dovuto essere prodotta fattura - o no .

La predetta somma di € 950,00, va, poi maggiorata, trattandosi di debito di valore, della richiesta rivalutazione monetaria, in base agli indici Istat del costo della vita, dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché, stante il ritardo nel pagamento, degli interessi legali, sulla predetta somma, di anno in anno rivalutata, dalla data del sinistro al saldo in ossequio ai criteri direttivi di cui alla nota sentenza Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/1995 n.1712 (conforme, fra le altre, Cass.Civ. n.7692/2001; Cass.Civ. n. 1228/2003).

Nulla invece si ritiene di dovere liquidare a titolo di risarcimento dei danni fisici che l'attore afferma di avere subito nell'occorso in quanto non provati a seguito dell'espletata istruttoria, avendo addirittura lo stesso affermato in sede di dichiarazioni rese agli Agenti della Polizia Stradale "*nell'occorso non riportavo lesioni*" e non rinvenendosi in atti il certificato di P.S. che in citazione si indica allegato.

Per i suesposti motivi, va dichiarata la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de quo, con conseguente condanna dello



stesso a risarcire all'attore i danni al mezzo subiti in dipendenza
dell'occorso come sopra liquidati. **RG n. 3013/2019**
Sentenza n. cronol. 8316/2023 del 19/10/2023

Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione di riferimento da € 0,01 ad € 1.100,00, avuto riguardo ex art. 5 D.M. cit., alla somma attribuita a parte vincitrice, valori medi di liquidazione per le varie fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 3013/2019 R.G.A.C., promossa da Pergolizzi Gabriele contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- dichiara il convenuto, responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di € 950,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione precisato;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida nella somma di € 346,00 per compensi ed € 183,06 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione a favore del procuratore anticipatario.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 18/10/2023

Il Giudice di Pace
(dott. Anna Aricò)





MAURIZIO RAO

Avvocato

Firmato il 26/01/2024 20:16

Seriale Certificato: 4418903924902207105

Valido dal 10/06/2023 al 10/06/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
(ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. **Maurizio Rao**, nato a Messina il 01/01/1969 C.F.: RAO MRZ 69A01 F158 O, con studio in Messina, Viale della Libertà Is. 513 N. 139, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'ordine degli Avvocati di Messina al n. 1387, nella mia qualità di Avvocato del sig. Pergolizzi Gabriele, nato a Milazzo il 12/12/1984, C.F.: PGR GRL 84T12 F206 Y e residente in Milazzo Piazza Roma n. 2, nel procedimento n. 3013/2019 R.G. dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Messina dott.ssa Anna Aricò ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge gli allegati atti: 1) Sentenza n. 1180/2023 pubblicata il 19/10/2023, emessa all'esito del procedimento n. 3013/2019 R.G. contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane (P.I. 01962420830) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; 2) relata di notifica a mezzo pec firmata digitalmente; al:

- 1) Consorzio per le autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.I.: 01962420830), per legge elettivamente domiciliato in Messina, Contrada Scoppo, all'indirizzo Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it estratto in data odierna dal portale IPA e

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento al procedimento di esecuzione da instaurare contro il C.A.S. ed

ATTESTO

ai sensi di legge che le allegate copie informatiche, ovvero 1) Sentenza n. 1180/2023 pubblicata il 19/10/2023, emessa all'esito del procedimento n. 3013/2019 R.G. contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane (P.I. 01962420830) in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore è duplicato informatico/copia informatica conforme al duplicato informatico/copia informatica estratta, tramite Polisweb, dal fascicolo informatico n. 3013/2019 R.G. del Giudice di Pace di Messina, mentre la 2) relata di notifica a mezzo pec firmata digitalmente è copia riprodotta conforme all'originale.

Messina, 26 gennaio 2024

Avv. Maurizio Rao

STUDIO LEGALE RAO

Avv. Maurizio Rao

Avv. iscritto in Cassazione
Via della Libertà n. 513 M. 134
Tel. 090 332492
99121 - MESSINA

Messina, 30 gennaio 2024

Lettera pec

Comune di Messina

Pec: daniele.falla@avvocatisiracusa.legalmail.it

Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Oggetto: conteggi per il pagamento della sentenza n. 1180/2023 del
Giudice di Pace di Messina Pergolizzi Gabriele contro Cas. Proc. N.
3013/2019 R.G. Gdp di Messina


Scrivo la presente, al fine di inviare i conteggi per il pagamento della Sentenza di cui in oggetto, oltre ai documenti richiesti.

Per il sig. Pergolizzi Gabriele dovrete corrispondere la somma di €. 950,00 oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di €. 1.199,15 che dovrete accreditare sul conto del sig. Pergolizzi in essere c/o Banca Mediolanum coord. Bancarie n. IT 66 D 03062 3421 0000001311325, BIC/SWIFT n. MEDBITMM.

Per il sottoscritto difensore dovrete corrispondere la somma di €. 598,87, come da parcella che allego, che dovrete accreditare sul conto corrente del sottoscritto difensore in essere c/o Banca Unicredit, Coord. bancarie IBAN: IT 38 A 02008 16506 000103164298 Coordin. BIC/SWIFT: UNCRITM1I27

Certo in un rapido e sollecito riscontro, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Avv. Maurizio Rao



STUDIO LEGALE RAO

Avv. Maurizio Rao

(Patrocinante in Cassazione)

V.le della Libertà 19, 513 N. 139
Tel. 090/362092 fax. 090/3728733

98121 MESSINA

P.I.: 03678670335

C.F.: RAO MRZ 69A01 F158 O

Parcella

Messina, 30 gennaio 2024

Spett.le
Pecolizzi Gabriele
Piazza Roma n. 2
98037 MILAZZO
C.C.: P08GRLE4T121205Y

Oggetto: Pagamento Sentenza N. 1180/2023 del Giudice di pace di Messina, onorari distratti,
proc. N. 3013/2019 R.G. Gdp di Messina.

<u>Sorte Capitale</u>	€ 597,90
<u>Cassa Previdenza Avvocati</u>	
+ 4% C.P.A.:	€ 15,91
subtotale:	€ 413,81
<u>Spese legali non imponibili</u>	€ 183,06
subtotale:	€ 596,87
<u>Bollo</u>	€ 2,00
TOTALE:	€ 598,87

Avv. Maurizio Rao



N.B.: Operazione in franchigia da I.v.a. art. 1 CC. 54-59 Lg. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del C. 67 L. 190/2014 Regime Forfettario.

Il superiore importo deve essere accreditato sul conto corrente bancario dell'Avv. Maurizio Rao presso la Banca Unicredit, filiale di Messina, Viale della Libertà.
Coord. bancarie IBAN: IT 38 A 02008 16506 000103164298
Coord. BIC/SWIFT: UNCRITM1127

Intestatario:

Gabriele Pergolizzi

Banca Mediolanum S.p.A.

Filiale Sede di Basiglio

BIC/SWIFT:

MEDBITMM

IBAN:

IT66D0306234210000001311325



Banking Center

Blocco Bancomat

Dall'Italia 800.822.056

Dall'estero +39.02.60843768

Blocco Carta di Credito

Dall'Italia 800.151.616

Dall'estero +39.02.34980020



Cognome **PERGOLIZZI**
 Nome **GABRIELE**
 nato il **12/12/1984**
 (atto n. **862** p. **1** s. **A** (1964))
 a **MILAZZO (ME)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILAZZO (ME)**
 Via **PIAZZA ROMA, 2**
 Stato civile *********
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **...**



Firma del titolare *Gabriele Pergolizzi*
MILAZZO il **07/04/2016**
 Impresca del dito indice sinistro
VINCENZO DINATALE
 Istruttore direttivo d'ordine del Sindaco
 IL SINDACO
COMUNE DI MILAZZO
€ 0,26
SECRETARIA



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

ST 2021
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **PRGGRL84T12F206Y** Sesso **M**

Cognome **PERGOLIZZI**

Nome **GABRIELE**

Luogo di nascita **MILAZZO**

Provincia **ME**

Data di scadenza **01/04/2027**

Data di nascita **12/12/1984**

Dati sanitari regionali

 REGIONE SICILIANA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 Cognome **PERGOLIZZI**

4 Nome **GABRIELE**

5 Data di nascita **12/12/1984**

6 Numero identificazione personale **PRGGRL84T12F206Y**

7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Numero di identificazione della tessera **80380001900312803413**

9 Scadenza **01/04/2027**